



STATUTO

Associazione Pro Loco

di

Santa Maria Capua Vetere APS

*Aggiornamento e adeguamento al Codice del Terzo Settore (CTS)
e al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS),
con riferimento al modello standard UNPLI APS*

Sede legale: Via Caduti di Nassirya – Victoria Park, 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)

Codice Fiscale: 94012000611

ART. 1 — Denominazione, sede, durata e rapporti associativi di rete

1.1 Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito anche "Codice del Terzo Settore" o "CTS") è costituita un'associazione, con finalità di promozione sociale, avente la denominazione di "Associazione Pro Loco di Santa Maria Capua Vetere APS" (di seguito anche solo "Associazione" o "Pro Loco").

1.2 L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti, nella corrispondenza, nelle comunicazioni al pubblico e in qualsiasi segno distintivo delle indicazioni "APS" o "associazione di promozione sociale", sono condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.3 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE), in Via Caduti di Nassirya - Victoria Park, CAP 81055, Codice Fiscale 94012000611, ed ha durata illimitata.

1.4 Il trasferimento dell'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di effettuare tutte le comunicazioni agli uffici competenti.

1.5 L'Associazione può aderire, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, a reti associative, coordinamenti, federazioni, enti rappresentativi o organismi di settore, ivi compresa l'UNPLI APS, quando tale adesione sia ritenuta utile al perseguimento delle finalità statutarie e al rafforzamento concreto dell'attività istituzionale della Pro Loco.

1.6 L'Assemblea dei soci può deliberare in ogni momento il recesso da reti associative o organismi di settore, qualora ritenga che l'adesione non assicuri più un adeguato supporto istituzionale, organizzativo, formativo o operativo coerente con gli interessi e con le finalità dell'Associazione.

ART. 2 — Scopo, finalità e attività

2.1 La Pro Loco opera attivamente a favore dello sviluppo sociale, culturale e turistico del Comune di Santa Maria Capua Vetere e del relativo territorio, svolgendo la propria attività ai fini della promozione turistica e della valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, archeologiche, identitarie e sociali locali.

2.2 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo principi di democraticità, uguaglianza, partecipazione e trasparenza, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti ovvero erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2.3 In particolare, per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, la Pro Loco si propone di:

- a) organizzare turisticamente la località in cui opera, proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento estetico e funzionale del territorio e tutte le iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e le risorse naturali, archeologiche, ambientali, culturali, sociali, storiche e monumentali;
- b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, convegni, visite guidate, escursioni, spettacoli, mostre, rievocazioni storiche, concerti, manifestazioni, premi, attività editoriali, sagre, fiere, mercatini, iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale e ogni altra iniziativa utile ad attrarre visitatori, favorire l'aggregazione sociale e migliorare la qualità della vita della comunità;
- c) sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica e ambientale e la conoscenza globale del territorio, sensibilizzando la popolazione residente rispetto al fenomeno turistico e alla tutela del patrimonio locale;
- d) stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra-alberghiera;
- e) curare, in collaborazione con gli enti competenti, il regolare svolgimento dei servizi locali di valenza turistica e culturale;
- f) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche attraverso la promozione, l'organizzazione, la gestione o la collaborazione alla gestione, nei limiti consentiti dalla legge e previa intesa, convenzione o autorizzazione dell'ente competente, dei servizi di informazione e accoglienza turistica SIAT, in coerenza con la normativa regionale vigente e, in particolare, con la Legge Regionale Campania n. 18/2014 e successive modifiche e integrazioni;
- g) collaborare alla raccolta, all'aggiornamento, al monitoraggio civico, all'elaborazione e alla trasmissione di dati e informazioni relativi all'offerta turistica locale, ivi comprese strutture ricettive e forme di ospitalità quali hotel, bed & breakfast, affittacamere, case vacanze, locazioni turistiche e altre strutture assimilabili, nel rispetto delle competenze riservate agli enti pubblici e delle normative vigenti;
- h) promuovere, partecipare e collaborare, direttamente o indirettamente, con DMO – Destination Management Organization, PTL, tavoli di destinazione, partenariati territoriali, enti pubblici, soggetti privati e altri organismi di governance turistica, per la pianificazione, il coordinamento, la gestione e lo sviluppo sostenibile della destinazione turistica territoriale;
- i) promuovere la costruzione e la governance di reti territoriali per la valorizzazione integrata del patrimonio culturale, turistico, archeologico, paesaggistico, religioso, enogastronomico e identitario del territorio;
- j) promuovere la solidarietà, il volontariato e l'aggregazione sociale attraverso attività rivolte alla popolazione del territorio, ai giovani, agli anziani, alle scuole, alle famiglie e alle persone fragili;
- k) realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, archeologico, artistico, culturale e identitario legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche mediante la valorizzazione dei beni immateriali;
- l) attivare la progettazione di iniziative e servizi in linea con disposizioni normative, bandi e programmi regionali, nazionali, europei o internazionali;

m) operare prevalentemente nel Comune di Santa Maria Capua Vetere, potendo tuttavia svolgere attività, instaurare collaborazioni e partecipare a reti, partenariati, convenzioni o progetti anche fuori dal territorio comunale, quando ciò sia coerente con le finalità statutarie.

2.4 Ai fini organizzativi, l'Associazione può acquisire a titolo di proprietà, locazione, comodato o altro titolo legittimo strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.

2.5 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ai sensi e nei limiti dell'art. 6 CTS e della normativa attuativa vigente. La loro individuazione è proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei soci. Nel caso di esercizio di attività diverse, il Consiglio Direttivo ne documenta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 6, CTS.

2.6 L'Associazione può altresì esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 CTS, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 — Ammissione e numero degli associati

3.1 I soci dell'Associazione si distinguono in Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Benemeriti.

3.2 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

3.3 Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota associativa annuale, erogano contribuzioni volontarie aggiuntive a favore dell'Associazione.

3.4 Sono Soci Benemeriti coloro ai quali il Consiglio Direttivo attribuisce tale qualifica per particolari meriti acquisiti a favore dell'Associazione.

3.5 I Soci Benemeriti possono essere esentati dal pagamento della quota associativa annuale, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

3.6 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge per le associazioni di promozione sociale. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati dovesse scendere al di sotto di tale minimo, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del RUNTS competente e provvedere alla sua integrazione entro il termine di legge.

3.7 Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e intendono partecipare alle attività di interesse generale mediante il proprio apporto personale, culturale, organizzativo, volontario o professionale.

3.8 Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo apposita domanda scritta contenente:

- a) nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo e-mail, ove disponibile;
- b) dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

3.9 Nel caso di minore d'età, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale.

3.10 Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3.11 La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

3.12 Il Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, deve motivare l'eventuale deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato.

3.13 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci oppure, ove obbligatorio per legge, il Collegio dei Probiviri, in occasione della prima riunione utile.

3.14 Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono ammesse adesioni temporanee o limitative dei diritti associativi.

3.15 La quota associativa è personale, non trasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

ART. 4 — Diritti e obblighi degli associati

4.1 Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi; votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa; essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione; esaminare i libri sociali e prendere visione dei bilanci secondo le modalità previste dall'art. 17 del presente Statuto; ricevere le pubblicazioni, le comunicazioni e le informazioni dell'Associazione.

4.2 Per i soci minori di età, il diritto di voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale sino al compimento della maggiore età.

4.3 I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.

4.4 Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni; tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a correttezza, buona fede, solidarietà e rigore morale; contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al perseguimento delle finalità associative; versare la quota associativa secondo l'importo, i termini e le modalità annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 — Perdita della qualifica di associato

5.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o decesso.

5.2 L'esclusione può essere deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti dell'associato che tenga un comportamento contrario alla legge, allo Statuto, ai regolamenti o alle deliberazioni degli organi associativi; arrechi, in qualunque modo, danni morali o materiali all'Associazione; ponga in essere comportamenti incompatibili con le finalità associative; non adempia al pagamento della quota associativa annuale, ove messo formalmente in mora.

5.3 La deliberazione di esclusione deve essere comunicata all'interessato, il quale può presentare controdeduzioni scritte prima della decisione definitiva o ricorrere, ove obbligatorio per legge, al Collegio dei Probiviri secondo le modalità previste dal regolamento interno o dal presente Statuto.

5.4 Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

5.5 L'associato che cessa, per qualsiasi motivo, di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 — Organi dell'Associazione

6.1 Sono organi della Pro Loco: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vicepresidente; il Segretario; il Tesoriere; l'Organo di controllo, ove istituito o obbligatorio; il soggetto incaricato della

revisione legale dei conti, ove obbligatorio; il Collegio dei Probiviri, ove obbligatorio; i Presidenti Onorari, ove nominati.

6.2 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento dell'incarico, nei limiti e secondo le modalità fissate dalla legge e dagli organi competenti dell'Associazione.

ART. 7 — Assemblea dei soci

7.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e in regola con il versamento della quota associativa.

7.2 Ciascun associato ha diritto a un voto. È ammessa delega scritta ad altro associato; ogni associato non può ricevere più di cinque deleghe.

7.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, nonché ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7.4 La convocazione deve contenere ordine del giorno, luogo, data e ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione ed essere comunicata agli associati con mezzi idonei, anche telematici, almeno dieci giorni prima della data fissata.

7.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato designato dai presenti.

7.6 L'Assemblea elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo; elegge e revoca i componenti dell'Organo di controllo, del Collegio dei Probiviri, ove obbligatorio, e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove previsti o obbligatori; approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove l'azione di responsabilità; delibera sugli eventuali contributi straordinari; delibera sull'esclusione degli associati; delibera sulle modificazioni dello Statuto; approva il regolamento soci, il regolamento elettorale, il regolamento rimborsi spese e gli eventuali ulteriori regolamenti interni attuativi; delibera sui ricorsi in caso di rigetto della domanda di ammissione, ove non attribuiti per legge al Collegio dei Probiviri; delibera sull'esercizio e sull'individuazione delle eventuali attività diverse di cui all'art. 2.5; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; delibera su ogni altro oggetto attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

7.7 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

7.8 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte a maggioranza dei voti espressi.

7.9 Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diverse maggioranze inderogabili di legge.

7.10 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

7.11 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da trascrivere nell'apposito libro sociale.

7.12 Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche mediante sistemi di collegamento audio/video a distanza, secondo le modalità definite in apposito regolamento, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervenire in tempo reale e la corretta verbalizzazione.

ART. 8 — Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente.

8.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a sette e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Assemblea elettiva determina, prima della votazione, il numero dei componenti da eleggere entro i limiti sopra indicati.

8.3 I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

8.4 Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano per legge o per Statuto riservati all'Assemblea o ad altri organi associativi.

8.5 In particolare il Consiglio Direttivo elegge e revoca tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; esegue le deliberazioni dell'Assemblea; formula i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse; approva il documento di previsione e programmazione economica dell'esercizio, ove adottato; delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci; propone all'Assemblea l'esclusione degli associati; cura la tenuta dei libri sociali obbligatori; delibera l'eventuale costituzione di commissioni o gruppi di lavoro, anche con il coinvolgimento di esperti esterni; approva convenzioni, protocolli, collaborazioni, partenariati e ogni atto necessario al perseguimento delle finalità associative; determina l'importo della quota associativa annuale e le relative modalità di versamento; delibera sulle spese, sui rimborsi e sull'organizzazione amministrativa dell'Associazione.

8.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno quattro volte l'anno, nonché ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due terzi dei consiglieri.

8.7 La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica, con almeno cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a ventiquattro ore.

8.8 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8.9 I consiglieri che risultino assenti a tre sedute consecutive senza giustificato motivo decadono dalla carica.

8.10 In caso di cessazione anticipata di uno o più consiglieri, si procede alla surroga con i primi dei non eletti; in mancanza, provvede l'Assemblea. I subentranti restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio.

8.11 Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero organo decade e il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente, deve convocare l'Assemblea per il rinnovo entro due mesi.

8.12 Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

8.13 Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con collegamento a distanza, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione effettiva e la regolare verbalizzazione.

ART. 9 — Presidente e Vicepresidente

9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno.

9.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e può essere riconfermato per un massimo di due mandati consecutivi.

9.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; sovrintende al buon andamento dell'Associazione; può eseguire incassi, accettare donazioni, contributi e liberalità di qualsiasi natura, rilasciandone quietanza; stipula gli atti e i contratti inerenti alle attività associative, nel rispetto dei poteri attribuiti dagli organi competenti.

9.4 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni o revoca deliberata dall'Assemblea per gravi motivi.

9.5 Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione quando questi sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 10 — Segretario e Tesoriere

10.1 Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

10.2 Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo; redige i verbali delle riunioni degli organi associativi; cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione; assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

10.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta della documentazione dalla quale risulti la gestione economica, finanziaria e amministrativa dell'Associazione.

10.4 Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, cura gli adempimenti contabili, la tenuta dei libri e registri eventualmente prescritti, la predisposizione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica, ove adottato, sulla base delle determinazioni del Consiglio Direttivo.

10.5 Il Tesoriere può essere autorizzato ad operare con banche e uffici postali secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

10.6 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere attribuite anche al medesimo consigliere, ove il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

ART. 11 — Organo di controllo

11.1 Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti dall'art. 30 CTS, l'Assemblea elegge un Organo di controllo monocratico o collegiale, secondo quanto deliberato dall'Assemblea stessa e nel rispetto dei requisiti di legge.

11.2 L'Organo di controllo dura in carica tre anni ed è scelto tra i soggetti in possesso dei requisiti di legge.

11.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta, ove redatto, che il bilancio sociale sia stato predisposto in conformità alle linee guida vigenti.

11.4 L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione e può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e controllo.

ART. 12 — Revisione legale dei conti

12.1 Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 CTS, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

12.2 L'incarico può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che esso o un suo componente sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.

12.3 Se l'Organo di controllo non esercita la revisione legale e ricorrono i presupposti di legge, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 — Collegio dei Probiviri, ove obbligatorio

13.1 Il Collegio dei Probiviri non costituisce organo necessario dell'Associazione ed è nominato esclusivamente ove ciò sia imposto da una disposizione di legge o da un obbligo normativo sopravvenuto applicabile all'Associazione.

13.2 Ove obbligatorio, il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Collegio designa al suo interno il Presidente.

13.3 Ove nominato, il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

13.4 Ove obbligatorio, i Probiviri hanno il compito di vigilare sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari e di decidere, secondo imparzialità e correttezza, sulle controversie espressamente loro demandate dalla legge o dallo Statuto.

ART. 14 — Presidenti Onorari

14.1 L'Assemblea può nominare fino a un massimo di tre Presidenti Onorari, per eccezionali meriti acquisiti a favore della Pro Loco.

14.2 Ai Presidenti Onorari possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza, testimonianza storica, supporto istituzionale o relazione con enti e istituzioni, senza poteri gestori né diritto di voto negli organi associativi, salvo che siano anche soci con i relativi diritti.

ART. 15 — Patrimonio e risorse economiche

15.1 Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili e immobili, nonché da eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate e riserve comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

15.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

15.3 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da quote associative; contributi pubblici e privati; erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari; proventi derivanti da convenzioni, accordi, collaborazioni e attività svolte in conformità alle finalità statutarie; proventi da raccolta fondi; rendite patrimoniali; rimborsi derivanti da attività svolte in favore di terzi nel rispetto del CTS; entrate derivanti da eventuali attività diverse, purché secondarie e strumentali; ogni altra entrata consentita dalla legge e compatibile con le finalità dell'Associazione.

15.4 Tutte le entrate e i proventi dell'Associazione sono destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità statutarie.

16.1 Gli eventuali utili e avanzi di gestione devono essere integralmente reinvestiti a favore delle attività istituzionali e delle finalità statutarie.

ART. 16 — Bilancio di esercizio e bilancio sociale

16.1 L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal 1° gennaio e chiusura al 31 dicembre di ogni anno.

16.2 Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvo i casi espressamente consentiti dalla legge.

16.3 Il bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in modo veritiero e corretto l'andamento economico, patrimoniale e finanziario dell'Associazione ed essere corredato dei documenti previsti dalla legge.

16.4 Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

16.5 Ove obbligatorio o ritenuto opportuno ai sensi dell'art. 14 CTS, l'Associazione redige, approva, deposita e pubblica il bilancio sociale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

16.6 L'eventuale esercizio di attività diverse deve essere illustrato nei documenti di bilancio, con attestazione del carattere secondario e strumentale da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 17 — Libri sociali e diritto di consultazione

17.1 L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente e in particolare: libro degli associati; registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove istituito; libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi.

17.2 Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, previa richiesta scritta indirizzata al Presidente. La consultazione deve essere consentita entro sessanta giorni dalla richiesta, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

ART. 18 — Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

18.1 Al fine di assumere e mantenere la qualifica di associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi degli artt. 45 e seguenti CTS, tramite il proprio legale rappresentante o tramite la rete associativa cui aderisce, fornendo tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente.

18.2 L'Associazione provvede tempestivamente all'iscrizione nel RUNTS di ogni modifica delle informazioni rilevanti e di ogni atto per il quale la legge imponga il deposito o la comunicazione.

18.3 Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione al RUNTS.

ART. 19 — Volontari

19.1 I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono per il tramite dell'Associazione attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

19.2 L'attività del volontario è personale, spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

19.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

19.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dell'art. 17 CTS. Sono in ogni caso vietati rimborsi forfetari, salvo quanto eventualmente consentito dalla legge.

19.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

19.6 L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 CTS.

ART. 20 — Lavoratori

20.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e del perseguimento delle finalità statutarie.

20.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'art. 36 CTS e dalla normativa vigente.

ART. 21 — Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

21.1 In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente o di altro organo previsto dalla legge, e salva diversa destinazione imposta dalla normativa vigente, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe o comunque per finalità di utilità sociale.

21.2 L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra gli associati.

ART. 22 — Regolamenti interni e norme attuative

2.1 Per l'attuazione del presente Statuto, l'Associazione si dota dei seguenti regolamenti interni: regolamento soci; regolamento elettorale; regolamento rimborsi spese.

2.2 L'Assemblea può approvare ulteriori regolamenti attuativi e organizzativi ritenuti utili al corretto funzionamento dell'Associazione, purché conformi al presente Statuto e alla normativa vigente.

2.3 I regolamenti interni disciplinano aspetti applicativi e organizzativi e non possono in alcun modo derogare alle norme inderogabili di legge né alle disposizioni del presente Statuto.

ART. 23 — Rinvio

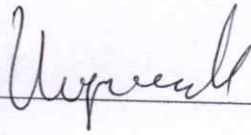
1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applicano il Codice del Terzo Settore, il Codice civile e ogni altra disposizione normativa vigente in materia.

o, approvato e sottoscritto.

Il Presidente



Il Segretario



Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Territoriale di Caserta
Il presente è il U **ORIGINALE**
dell'atto registrato al n. 809/SERIE 3
Verso di cui per € 365,98
Caserta, 10/06/2026

